

REGOLAMENTO (CE) N. 793/2009 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 595/2004 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 85 e 192, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Per agevolare il controllo da parte della Commissione dell'attuazione del sistema di quote e in particolare ai fini delle relazioni che la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio prima della fine del 2010 e del 2012, il regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 258/2009 ⁽³⁾, prevede che gli Stati membri presentino ogni anno una relazione concernente l'utilizzo della quota, la riassegnazione delle quote inutilizzate ai produttori, e, se del caso, la riscossione del prelievo che i produttori debbono versare.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio ⁽⁴⁾, le cui regole sono state incorporate nel regolamento (CE) n. 1234/2007, ha modificato il ruolo degli Stati membri e della Commissione per quanto riguarda il prelievo sulle eccedenze e di conseguenza la Commissione non conosce appieno le questioni inerenti alla riscossione dei prelievi. Poiché tali conoscenze sono necessarie per una valutazione globale del regime e della sua attuazione, è opportuno che gli Stati membri forniscano le informazioni pertinenti per ciascuno dei periodi a partire dal 2003/2004.
- (3) Affinché gli Stati membri possano trasmettere le informazioni pertinenti in modo uniforme, è necessario stabilire uno schema in cui vengono precisati i dati da fornire.
- (4) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 595/2004.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22.⁽³⁾ GU L 81 del 27.3.2009, pag. 19.⁽⁴⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 123.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 595/2004 è così modificato:

- 1) all'articolo 27, il paragrafo 4 è sostituito dai seguenti paragrafi 4, 5 e 6:

«4. Anteriormente al 1° ottobre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione concernente l'utilizzo della quota e la riscossione del prelievo nel corso del periodo di dodici mesi che termina il 31 marzo dello stesso anno civile. Gli Stati membri comunicano alla Commissione un aggiornamento della relazione entro il 1° dicembre in modo da includere eventuali nuove informazioni.

5. La relazione di cui al paragrafo 4 contiene informazioni sulla riassegnazione delle quote inutilizzate, inclusi il numero di produttori assegnatari e il metodo di calcolo delle assegnazioni. Gli Stati membri includono nella relazione almeno le informazioni di cui alla parte 1 dell'allegato II bis. Nel caso della relazione da comunicare prima del 1° ottobre 2009, essa contiene le informazioni pertinenti per i periodi di 12 mesi 2008/2009 e 2007/2008.

6. La relazione di cui al paragrafo 4 indica l'importo del prelievo sulle eccedenze versato a tutt'oggi all'autorità competente, il numero di produttori che a tutt'oggi contribuiscono al pagamento del prelievo sulle eccedenze, il numero di casi in cui il prelievo deve essere ancora pagato e l'importo in questione, il numero di casi in cui non è stato possibile riscuotere il prelievo a causa dell'incapacità definitiva di taluni produttori di pagare o in seguito a bancarotta e l'importo in questione. Gli Stati membri comunicano le informazioni pertinenti utilizzando il formato di cui alla parte 2 dell'allegato II bis. La relazione da presentare prima del 1° ottobre 2009 include informazioni dettagliate sulla riscossione dei prelievi per ciascun periodo di 12 mesi a partire dal 2003/2004 o, nel caso degli Stati membri che hanno applicato il regolamento per la prima volta dopo il 2003/2004, per ciascun periodo di 12 mesi di applicazione. Ogni successiva relazione aggiorna la situazione relativa alla riscossione degli eventuali prelievi sulle eccedenze precedentemente indicati come non ancora pagati.»

